

Le SUCCESSIONI in Italia ... Oggi

Il codice civile italiano regola le successioni dall'articolo 456 all'articolo 767.

La tecnica seguita dal legislatore è stata quella prevedere una disciplina generale per tutti i tipi di successioni (legittime e testamentarie); di conseguenza avremo una disciplina generale e una disciplina particolare per i diversi tipi di successione, disciplina che si applica in aggiunta o in deroga a quanto stabilito in via generale.

« nulla disponendo il de cuius, il Codice Civile disciplina completamente la Successione »

I rapporti giuridici che facevano capo al defunto dovranno essere imputati ai suoi parenti più stretti o, meglio, ai membri della sua famiglia, rispettando il senso comune che vede l'affetto familiare rivolto principalmente a coniuge e ai figli e poi ai genitori, i fratelli, ai cugini e così di seguito.

Questi soggetti saranno, se vorranno, gli eredi del defunto e ne continueranno la sua personalità; saranno loro, quindi, i titolari delle sue posizioni giuridiche, sia attive che passive.

La **successione a titolo universale** che si verifica quando una persona acquista tutti diritti ed obblighi del defunto o subentra in una quota degli stessi.

La **successione a titolo particolare** quando una persona acquista solo uno o più diritti od obblighi determinati. Vi sarà quindi un legatario istituito in un testamento.

La **successione legittima**, interamente regolata da norme di legge. Si applica quando manca un testamento o quando questo abbia disposto solo parzialmente del patrimonio del de cuius.

La **successione testamentaria** in questo caso il de cuius ha già stabilito a chi saranno trasferiti i suoi rapporti giuridici redigendo un apposito atto, il testamento.

L'**erede** è il soggetto che subentra nel patrimonio del defunto; la chiamata all'eredità può avvenire in forza della legge ovvero in conseguenza di un testamento che dispone in favore del chiamato.

Quando la successione ereditaria avviene **in assenza di testamento**, o con un testamento che dispone solo parzialmente dei beni ereditari, si parlerà di successione legittima, perché la sorte dei beni sarà integralmente (o, appunto, parzialmente) decisa dalle disposizioni della legge che poi analizzeremo.

Il soggetto chiamato all'eredità dalla legge sarà, quindi, **l'erede legittimo**.

L'**erede legittimario** è colui al quale la legge garantisce una quota di eredità, indipendentemente dalle decisioni che il proprietario dei beni possa assumere mediante la redazione di un testamento.

Il principio è chiarito dall'art. 457 del codice civile che precisa come “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”; quindi, al momento del decesso, anche se ha disposto per testamento, il de cuius non potrà disporre di tutto il proprio patrimonio.

IL LEGATO (1/2)

Il **legato** è una disposizione testamentaria attraverso cui il testatore attribuisce ad uno o più beneficiari determinati, i legatari, beni o diritti a carico dell'eredità. L'articolo 588 del codice civile dà infatti la possibilità a chi scrive un **testamento** di disporre “**a titolo particolare**” od “a titolo universale”. Quando la disposizione è a titolo particolare si parlerà di legato, mentre il beneficiario sarà chiamato “**legatario**”.

La prima differenza fra eredità e legato è concettuale. Il secondo, come sopra chiarito, ha ad oggetto **un bene** od **un diritto determinato**. Viceversa l'istituzione di erede nomina un soggetto erede in **una quota del patrimonio ereditario**

La seconda differenza ha riguardo i **debiti gravanti sull'eredità**. Mentre l'erede risponde proporzionalmente alla propria quota dei debiti gravanti sul patrimonio ereditario, il legatario no. Ciò significa, ad esempio, che quando il testatore disponga per legato di un immobile acquistato con mutuo gravante sull'eredità, il mutuo sarà a carico degli eredi e non del legatario

Un'ulteriore differenza fondamentale è rappresentata dalla circostanza che **il legatario non debba accettare il legato** per essere tale. Il legato infatti, secondo quanto disposto dall'articolo 649 del codice civile, si acquista senza accettazione. Il legatario può naturalmente rinunciarvi, facendo venire meno l'acquisto. L'erede viceversa per essere tale, deve **accettare l'eredità**, espressamente o tacitamente.

IL LEGATO (2/2)

L'ordinamento giuridico ha un principio in base al quale, una volta eredi lo si è a titolo definitivo. Il brocardo che ben lo riassume è "semel heres, semper heres". Il legatario invece può essere beneficiario di un diritto a termine. Il testatore potrà ad esempio legare un immobile per dieci anni ad un legatario; tale bene ritornerà poi nel patrimonio ereditario.

L'ESECUTORE TESTAMENTARIO (1/3)

L'istituto dell'**esecutore testamentario** è disciplinato agli articoli 700 e seguenti del codice civile. Il testatore nomina proprio esecutore testamentario una persona di sua fiducia, a cui affida il compito di dare puntuale esecuzione alle volontà come espresse nel testamento. Si tratta di un ufficio gratuito.

L'esecutore testamentario, per definizione, non può che essere nominato in un testamento, indipendentemente dalla forma adottata. Si ricorre alla nomina di un esecutore quando il testamento si compone di disposizioni che necessitano di un'attuazione. Si pensi ad esempio alla circostanza in cui il testatore intenda far vendere agli eredi un immobile ed impiegarne il ricavato ad uno scopo determinato: questa attività necessiterà di attuazione. Non esistono formule "sacramentali" per la nomina: l'esecutore può essere tale anche ove non sia chiamato così nel testamento ma gli siano affidati dei compiti.

L'ESECUTORE TESTAMENTARIO (2/3)

L'articolo 703 stabilisce la **durata dell'incarico**. Al terzo comma è stabilito che non dovrà durare più di un anno salvo proroga dell'autorità giudiziaria. In ogni caso la proroga non potrà eccedere un ulteriore anno. L'esecutore entra nel possesso dei beni ereditari a far corso dall'accettazione della nomina. Deve curare l'amministrazione dei beni ereditari "come un buon padre di famiglia". Per quanto attiene a tutti gli atti di ordinaria gestione non dovrà chiedere alcuna autorizzazione, mentre, ove debba alienare dei beni dell'eredità dovrà essere autorizzato dal giudice competente per l'apertura della successione. Ove però la vendita di beni ereditari sia prevista nel testamento l'esecutore non dovrà chiedere alcuna autorizzazione.

Si individuano generalmente tre compiti dell'esecutore testamentario: l'**amministrazione del patrimonio ereditario**, l'**esecuzione delle disposizioni testamentarie** e, ove prevista, la **divisione dell'esecutore** ai sensi dell'articolo 706 del codice civile. L'articolo 709 del codice civile prevede il rendiconto della gestione. Lo stesso non è esente da responsabilità per i proprio operato anche se non sia stata prevista una retribuzione a suo vantaggio. L'esecutore non può essere esonerato né dal rendiconto sulla gestione né da responsabilità, nemmeno per espressa volontà del testatore. Il **testatore ha tuttavia facoltà di stabilire una retribuzione a vantaggio dell'esecutore**. Nell'ipotesi in cui l'esecutore testamentario accetti l'incarico e non sia fissata alcuna retribuzione quindi, l'accettante non potrà pretendere alcunché dagli eredi. Ove la "retribuzione" riconosciuta dal testatore all'esecutore sia nettamente sproporzionata in eccesso rispetto all'attività svolta non si parlerà più di retribuzione ma di **legato** a vantaggio dell'esecutore.